



DETERMINAZIONE N. 1121 DEL 14/12/2018

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 1 - SICUREZZA URBANA / POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:

Affidamento dell'attività di Protezione Civile all'associazione di volontariato PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO -CIG ZF326490F5

Responsabile del procedimento: **MENEGATTI RINALDO**

Responsabile del provvedimento: **MENEGATTI RINALDO**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Atto per scelta contraente

Atto a contrarre per negoziata senza pubblicazione di un bando

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

**Oggetto: Affidamento dell'attività di Protezione Civile all'associazione di volontariato
PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO
CIG ZF326490F5**

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale, P.O. Arch. Rinaldo Menegatti (nominato con Decreto del Segretario Generale n. 4 del 30.06.2016, rinnovato con Decreto del Segretario Generale n° 1 del 20.03.2017, prorogato con Decreto del Segretario Generale n° 1 del 27.06.2018, delegato alla firma con disposizione di servizio del Direttore del I Settore n° 25/2016 del 07.07.2016)

Premesso che:

- Le attività di protezione civile sono indispensabili per tutelare l'incolumità delle persone, e l'integrità della vita e dei beni e quindi rientrano nelle attività di pubblico interesse essenziali che il Comune deve garantire sul proprio territorio;
- Per le attività di protezione civile di cui all'art. 2 del D.Lvo 2 gennaio 2018 n° 1 - Codice della Protezione Civile - il Comune di Campi Bisenzio non possiede una dotazione di personale e mezzi sufficienti a fronteggiare tutte le emergenze che possono interessare il territorio comunale;
- Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera y) del D.Lvo 3 luglio 2017 n° 117, gli enti del terzo settore possono esercitare le attività di protezione civile così come previste dal sistema comunale, regionale e nazionale della Protezione Civile;
- Ai sensi dell'art. 12 del D.Lvo 02.01.2018 n°1 - Codice della Protezione Civile - il Sindaco è responsabile del coordinamento delle componenti comunali della protezione civile e che tra tali componenti figurano anche le associazioni del volontariato (Capo V del D.Lvo 02.01.2018 n°1 - Codice della Protezione Civile - art. 20, D.P.G.R. 30.10.2013 n° 62/r);
- L'iscrizione negli elenchi nazionali e territoriali delle associazioni di volontariato di protezione civile costituisce presupposto necessario e sufficiente per l'attivazione e l'utilizzo di tali organizzazioni da parte delle autorità locali di protezione civile (punto 1.2, D.P.C.M. 9.11.2012 - art. 18, D.P.G.R. 30.10.2013 n° 62/r);
- Ai sensi dell'art. 56 del D,Lvo 03.07.2017 n° 117 i Comuni possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro unico nazionale o registro regionale tenendo conto che tali convenzioni non sono configurabili come contratto di appalto;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n° 401 del 4 dicembre 2000 sono state individuate le associazioni di volontariato con cui convenzionarsi, l'oggetto della convenzione e le prestazioni richieste;
- L'individuazione delle organizzazioni di volontariato con cui stipulare le convenzioni è stata

effettuata seguendo il principio di imparzialità dato atto che le associazioni di volontariato di protezione civile elencate nella deliberazione della Giunta Comunale n° 401/2000 sono tutte quelle disponibili sul territorio o comunque necessarie per la copertura delle attività di protezione civile;

- Nell'ambito della protezione civile comunale le associazioni di volontariato rappresentano un apporto prevalente e determinante nello svolgimento delle attività di prevenzione, controllo e soccorso.

Considerato che:

- L'associazione di volontariato denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO, è regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Sezione Città Metropolitana di Firenze - di cui alla L.R. 26.04.1993 n° 28, con decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n° 921 del 19.09.1994, e che non sono in corso procedure di revoca;
- L'associazione di volontariato per la protezione civile suddetta non persegue obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, operando senza trarre profitti dalle prestazioni;
- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano di Protezione Civile che contempla anche l'utilizzo del volontariato per poter svolgere le attività di protezione civile;
- L'associazione denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO ha stipulato negli anni precedenti convenzioni per le attività di protezione civile ed ha dimostrato di possedere requisiti di moralità, professionalità, competenze, continuità, personale e mezzi per poter operare in tale settore;
- La precedente convenzione con la suddetta associazione di volontariato ha scadenza il giorno 19 dicembre 2018;
- Si rende necessario dare continuità all'attuale ed esistente sistema di protezione civile comunale e quindi occorre rinnovare la convenzione con l'associazione denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO;

Dato atto che:

- L'Amministrazione Comunale, tramite l'assessorato alla Protezione Civile, ha ritenuto, nel corso della conferenza dei servizi di protezione civile tenutasi il giorno 10 dicembre 2018, di corrispondere all'associazione di volontariato un rimborso massimo, di cui all'art. 56 comma 2° del D.Lgv 3 luglio 2017 n° 117, determinato in € 9.000,00 (euro novemila/00);
- Il suddetto rimborso sarà erogato in un'unica rata a fronte di presentazione di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 40 comma 1° del D.Lvo 02.01.2018 n°1 accompagnata da una relazione annuale di riepilogo delle attività svolte e dalla documentazione attestante le spese sostenute, tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata

dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n° 117;

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 19 aprile 2018 è stato approvato il Piano di Protezione Civile Comunale;

Ritenuto opportuno

- Rinnovare la convenzione per le attività di protezione civile così come previste dalla vigente normativa e dal Piano Comunale di Protezione Civile, con l'associazione di volontariato denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO con sede in Campi Bisenzio, via Orly n° 35/37/39 c.f. 01437110487.
- Riconoscere alla suddetta associazione di volontariato il suddetto rimborso massimo annuo non potendo quantificare anticipatamente l'entità delle spese sostenute per gli interventi in emergenza e dei consumi affrontati dall'associazione.

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e s.m.i..

Richiamati:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018–2020, approvato con delibera della G.C. n. 13 del 31/01/2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 271 del 28/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 17/01/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il triennio 2018-2020;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000, n°267 e s.m.i. relativamente al controllo della regolarità amministrativa e contabile.

Visto il D.Lvo 02.01.2018 n°1 - Codice della Protezione Civile -.

Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 – Codice del Terzo Settore -.

Vista la D.P.C.M. 13 novembre 2012 - Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2006 n° 7/3 – Regolamento sulle Organizzazioni di volontariato che svolgono attività di Protezione Civile.

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 ottobre 2013 n° 62/R – Regolamento sulle Organizzazioni di volontariato che svolgono attività di Protezione Civile in attuazione dell'art. 15 della L.R. 67/2003.

Per le ragioni espresse in narrativa

DETERMINA

1. Di procedere all'affidamento per anni uno delle attività di supporto e collaborazione all'Amministrazione Comunale in materia di protezione civile, ed in particolare di prevenzione o soccorso in situazioni di emergenza, così come previsto dalla vigente normativa e dal Piano Comunale di Protezione Civile, mediante convenzione da stipulare con l'associazione di volontariato denominata PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO con sede in Campi Bisenzio, via Orly n° 35/37/39 c.f. 01437110487.
2. Di stabilire che il periodo di affidamento delle suddette attività decorre dalla data di sottoscrizione di apposita convenzione.
3. Di riconoscere alla suddetta associazione, ai sensi dell'art. 56 comma 2° del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117, un rimborso per le attività prestate, in particolare per le spese dovute all'acquisto, usura, rifornimenti e riparazione di mezzi e attrezzature, per la sostituzione / mantenimento di dispositivi di protezione, per la formazione e addestramento dei volontari, per i ristori dei volontari in emergenza nonché per le somme per le assicurazioni anticipate dall'associazione di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117.
4. Di corrispondere il rimborso solamente a fronte di presentazione di istanza di rimborso ai sensi dell'art. 40 comma 1° del D.Lvo 02.01.2018 n°1 accompagnata da una relazione annuale di riepilogo delle attività svolte e dalla documentazione attestante le spese sostenute, tra cui deve obbligatoriamente comparire la polizza assicurativa anticipata dall'associazione di volontariato di cui all'art. 18 del D. Lvo 3 luglio 2017 n° 117;
5. Di non considerare la convenzione quale prestazione di servizio ai fini IVA a norma degli articoli 1 e 5 del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e s.m.i.
6. Di stabilire che l'accordo tra Amministrazione Comunale e associazione di volontariato in parola sarà stipulato sotto forma di convenzione, ovvero come scrittura privata, con il Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale;
7. Che in caso di rescissione anticipata dell'accordo verrà rimborsata all'associazione di volontariato solamente la quota documentata fino al periodo maturato.
8. di impegnare la somma di euro **9.000,00** a favore di PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO c.f 01437110487 per il rimborso massimo così come stabilito dall'Amministrazione Comunale tramite l'assessorato alla Protezione Civile nel corso della conferenza dei servizi di protezione civile del 10 dicembre 2018.

9. nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue :

| Capitolo / articolo | Cod. mecc. DPR 194/96 | CODICE MM.PP.TI.MA.L 3.L4 | CP/FPV | ESERCIZIO DI ESIGIBILITA' | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------|---------------------------|------------|-------|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | Beneficiario |
| 723 | 723000 | 09.02.1.03 | cp | € 0,00 | € 9.000,00 | €0,00 | PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO c.f 01437110487 |

10. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
11. di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente TUEL trova presupposto nel:
- o attività necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali (punto a) del richiamato comma 6);
12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
13. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
14. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
15. di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, responsabile del procedimento è il sottoscritto incaricato di Posizione Organizzativa, Arch. Rinaldo Menegatti.
16. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio Protezione Civile

P.O. Arch. Rinaldo Menegatti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n.445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa”.